

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA MUNICIPALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la gestione e la vigilanza degli impianti sportivi a rilevanza municipale di proprietà comunale ricadenti nel territorio della II Municipalità, ad essa assegnati o che saranno assegnati, ed effettivamente consegnati, giusta disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12.04.2007, come da elenco F) allegato al Regolamento delle Municipalità.

Art. 2

Impianti sportivi ed utenti

Gli impianti sportivi a rilevanza municipale, per la loro ubicazione e per le loro caratteristiche, sono destinati principalmente all'uso delle comunità locali per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative, agonistiche e di aggregazione delle diverse realtà sociali. Gli impianti sono fruibili mediante assegnazioni in uso annuali per attività addestrative e/o agonistiche, o mediante assegnazioni in uso occasionali.

I concessionari e/o gli utenti degli impianti sportivi municipali possono essere:

1. le Società Sportive;
2. le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Gli Enti Pubblici;
4. Le Scuole dell'obbligo e Superiori di zona;
5. Gli oratori parrocchiali con organizzazione rivolta alla promozione di pratiche sportive;
6. Le associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato per diversamente abili e in genere tutti gli organismi associativi senza fini di lucro che promuovono attività sportive, o che perseguono finalità formative, ricreative, sociali nell'ambito dello Sport rivolto ai giovani e del tempo libero.

Tutti i partecipanti alle attività sportive autorizzate negli impianti **non possono essere di età superiore ai 14 anni.**

Le modalità d'uso degli impianti sportivi sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 3

Impianti sportivi a rilevanza municipale – Destinazione d'uso

Gli impianti sportivi a rilevanza municipale sono gestiti dal Servizio Attività Culturali, Sportive e del Tempo Libero della II Municipalità che ne determina le destinazioni e le concessioni d'uso, nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti per le discipline sportive ivi praticabili, alle condizioni previste dal presente Regolamento e con l'applicazione delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale di Napoli.

La Municipalità può autorizzare con deliberazione del Consiglio la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o per scopi sociali verificata la disponibilità degli impianti e sentiti i pareri dei Servizi competenti.

Art. 4

Individuazione degli impianti ricadenti nel territorio della Municipalità

Gli impianti sportivi ricadenti nel territorio della II Municipalità per i quali è possibile richiedere la concessione in uso sono i seguenti:

Impianto Sportivo polivalente "Villagiochiamo" Via Cosenz 59 Mercato-Pendino

Il presente regolamento sarà applicato per analogia agli ulteriori impianti che successivamente potranno essere consegnati al Servizio Attività Culturali, Sportive e del Tempo Libero della II Municipalità.

Art. 5

Concessione in uso degli impianti sportivi

I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2 che intendono utilizzare gli impianti sportivi municipali per attività addestrativa e/o agonistica, devono presentare apposita istanza, indirizzata al

Presidente della II Municipalità.

La domanda per le attività sportive da svolgersi in modo continuativo deve essere inoltrata con le modalità di cui al successivo art. 6 nel termine indicato nell'avviso pubblico che sarà affisso, entro il mese di marzo di ciascun anno, all'Albo Pretorio municipale, nonché diffuso per il tramite delle sedi URP della II Municipalità, sul sito web del Comune di Napoli e sul sito web della II Municipalità (www.secondamunicipalita.it).

Il Servizio competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione secondo i criteri contenuti nel successivo art. 9, compatibilmente con la disponibilità oraria fissata per l'impianto richiesto in concessione, entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'utilizzo degli impianti sportivi a rilevanza municipale è regolato da apposita concessione, vistata dal Presidente della Municipalità, riportante i patti e le condizioni poste a base della concessione stessa.

Detta concessione ha carattere annuale, con decorrenza dal 15 settembre, e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo.

La richiesta per manifestazioni sportive occasionali dovrà essere indirizzata al Presidente della Municipalità almeno 15 giorni prima della data prevista. L'autorizzazione potrà essere concessa compatibilmente alla disponibilità dell'impianto e ai calendari predisposti per l'attività addestrativa annuale. L'esito dell'istanza sarà comunicato al richiedente non oltre i tre giorni antecedenti la data di richiesta.

Al momento della concessione in uso dell'impianto, il legale rappresentante delle Società, Associazioni, Federazioni etc., firma l'atto di impegno predisposto, dichiarando esplicitamente di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

Art. 6

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di concessione in uso degli impianti, redatte sull'apposito modello disponibile presso il Servizio competente e corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovranno indicare:

- la sede legale con l'indirizzo e il numero telefonico;
- il nominativo, l'indirizzo (residenza e/o domicilio) con il recapito telefonico del legale rappresentante;
- il codice fiscale e/o partita IVA;
- elenco nominativo dei dirigenti
- di non avere pendenze economiche con il Comune di Napoli per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
- L'eventuale precedente svolgimento di attività sportiva nell'ambito del territorio della 2^a Municipalità con l'indicazione del periodo, della disciplina sportiva praticata, degli orari e dei giorni in cui si intende utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamento, ad addestramento alla pratica sportiva, a svolgimento di campionati, a manifestazioni di carattere sportivo o a manifestazioni di carattere diverso, nonché le date di inizio e fine del progetto e/o attività proposta.

Le istanze per le manifestazioni sportive occasionali e/o le manifestazioni temporanee di carattere diverso possono essere autorizzate compatibilmente alla disponibilità dell'impianto e a seguito del patrocinio concesso dalla Consiglio della II Municipalità.

Le suddette istanze dovranno essere altresì corredate dalla seguente documentazione:

1. atto costitutivo in copia conforme;
2. statuto sociale in copia conforme;
3. ultimo verbale di assemblea, di data non anteriore a mesi tre in copia conforme;
4. copia del codice fiscale e/o della partita iva;
5. elenco dei tecnici ed operatori abilitati per singole attività;
6. certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di Promozione, se trattasi di sodalizi sportivi per la cui attività è richiesta l'affiliazione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso, vistato dal CONI per l'autenticità del

documento; in alternativa autocertificazione attestante tale affiliazione.

7. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, se trattasi di sodalizi già affiliati, corredata dei relativi bollettini di versamento;

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla certificazione antimafia e alla insussistenza di procedimenti o provvedimenti penali;

9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla regolarità tributaria del rappresentante legale della società (la condizione di regolarità tributaria è riferita ai pagamenti dell'ICI – per i soli proprietari di immobili – ed a quello della TARSU per gli occupanti dell'immobile) relativa al biennio precedente l'attivazione dei rapporti.

10. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco nominativo dei dirigenti e degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, nonché della dichiarazione di inesistenza, anche di un solo socio dirigente, di carichi pendenti e dell'appartenenza ad altra società o associazione che abbia proposto istanza per la concessione dello stesso impianto;

11. Dichiarazione di disponibilità a partecipare alle iniziative promosse dalla II Municipalità;

12. Programmi annuali delle attività della Società e/o Associazione;

13. Bilancio Preventivo (solo nel caso in cui il soggetto richiedente percepisca per l'attività programmata all'interno della struttura, quote, a qualunque titolo richieste per l'ammissione alle predette attività.)

14. Bilancio consuntivo dell'anno precedente (solo per i richiedenti che hanno già fruito in concessione della struttura).

I soggetti richiedenti che dispongono di personale dipendente sono tenuti altresì a fornire le seguenti informazioni:

- CCNL applicato a tale personale;
- Codice Ditta INAIL;
- Matricola Azienda INPS.

Qualora i documenti di cui ai punti 5) e 6) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, dovranno inderogabilmente essere consegnati, se dovuti, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società, Enti, Associazioni etc. che, alla data della presentazione dell'istanza, risulteranno morose nei confronti dell'Amministrazione non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi, a meno che l'Amministrazione non abbia concesso, con atto motivato, l'estinzione della morosità.

Ai richiedenti le cui istanze perverranno prive di tutta o di parte della documentazione richiesta, la Municipalità concederà un termine, non superiore a gg.15, per l'integrazione della documentazione necessaria o per l'ulteriore documentazione che ritenga opportuno richiedere. Decorso inutilmente tale termine l'istanza sarà ritenuta nulla.

Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere esaminate esclusivamente se, dopo l'assegnazione in concessione alle Società e dei sodalizi in regola con la documentazione richiesta, risulteranno ancora liberi spazi orari. In tal caso l'assegnazione seguirà rigorosamente la data del protocollo d'entrata.

Art. 7

Concessioni e inizio attività

L'inizio delle attività autorizzate con l'atto di concessione è subordinata alla sottoscrizione di un atto di impegno nel quale verranno esplicitati nel dettaglio gli adempimenti e gli obblighi di cui al presente regolamento, nonché alla consegna al protocollo del Servizio Attività culturali della II Municipalità, della ricevuta di pagamento dei tributi comunali previsti a carico delle Società e/o associazioni, dell'elenco dei tecnici corredato dalle relative certificazioni all'abilitazione all'esercizio della disciplina sportiva richiesta, degli elenchi suddivisi per tipo di attività degli atleti e degli allievi iscritti alla Società e/o associazione. Ogni variazione di tale elenco deve essere tempestivamente comunicato al Servizio competente della II Municipalità che provvederà alla opportuna modifica e/o integrazione. I soggetti concessionari dell'uso della struttura saranno tenuti ad utilizzare direttamente ed esclusivamente l'impianto per le finalità con cui la concessione è stata

accordata senza possibilità di subconcessione, pena la revoca della concessione medesima.

Art. 8

Revoca Concessione

Il mancato invio al Servizio Attività Culturali sportive e del tempo libero della II Municipalità dei documenti di cui all'art. 7 entro il 15 settembre dell'anno relativo all'inizio dell'attività, comporterà la revoca della concessione dell'impianto sportivo nonché di tutti gli altri spazi. La revoca della concessione sarà inoltre attivata a seguito di verifica della insussistenza anche di uno dei requisiti dichiarati e/o certificati a corredo delle istanze di cui all'art. 6.

La concessione sarà revocata, a seguito di diffida, ancora prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione nei casi in cui si verifichi:

☞ morosità nel pagamento degli oneri di concessione o mancata utilizzazione dell'impianto per almeno tre turni orari nel corso del mese;

☞ danni intenzionali alle strutture o danni derivanti da gravi negligenze del concessionario.

☞ mancato avvio delle attività addestrative in assenza di valida e giustificabile motivazione.

- le associazioni senza scopo di lucro e di volontariato che svolgono attività socio-assistenziali, culturali e sportive, che indebitamente chiedono il pagamento della retta per lo svolgimento delle attività sportive, come si evince all'articolo 13.

Potrà inoltre essere revocata per indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell'impianto.

In caso di revoca per i motivi di cui ai commi precedenti, il cui atto relativo va sottoscritto dal Dirigente del Servizio e vistato dal Direttore della Municipalità, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.

La Municipalità, per contro, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ogni qualvolta la revoca sia dovuta a causa imputabile al concessionario o comunque a sua colpa.

La concessione si intende revocata anticipatamente anche per una sola delle seguenti cause:

- cattivo o difforme uso della concessione e/o utilizzo improprio delle strutture;
- inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il Presidente della Municipalità, ricevute le segnalazioni delle eventuali inadempienze, di concerto con i Presidenti delle Commissioni competenti, provvede ad accertarle, e in caso di riscontro positivo diffida gli autori affinché le rimuovano entro i tre giorni successivi alla comunicazione. Decorso i termini senza gli opportuni interventi riparatori, Il Presidente provvede a richiedere al Servizio competente l'avvio delle procedure per la revoca del rapporto di concessione.

Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti.

Indipendentemente da quanto disposto nei commi precedenti, la Municipalità si riserva l'ulteriore facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo il Concessionario.

Art. 9

Criteri e modalità per l'assegnazione

La Municipalità, pur avendo come obiettivo principale il soddisfacimento della globalità delle richieste avanzate per l'utilizzo degli impianti sportivi ubicati sul territorio, ripartendo gli spazi di utilizzo degli impianti in modo equo e per quanto possibile rispondenti alle necessità delle Società richiedenti, tuttavia ritiene opportuno determinare dei criteri per l'assegnazione degli spazi orari, necessari per disciplinare le priorità di utilizzo, soprattutto nei casi in cui le richieste risultano concomitanti o eccedenti rispetto alla capacità di fruibilità degli impianti stessi.

Un'apposita Commissione composta da funzionari e/o Dirigenti della II Municipalità, nominata con disposizione del Direttore di Municipalità, a seguito dell'istruttoria delle istanze da parte del competente Servizio Attività culturali sportive e del tempo libero, assegnerà gli spazi orari previsti dall'avviso pubblico annuale secondo i seguenti criteri in ordine di preferenza e priorità, fermo restando l'obbligo in capo a tutti i soggetti richiedenti di garantire la partecipazione a titolo gratuito dei giovani alle attività sportive nella misura minima stabilita al successivo art. 18, con unico onere

a loro carico costituito dal costo della copertura assicurativa per il periodo delle attività e comunque fatta salva la possibilità di partecipazione da parte dei sodalizi con sede legale e attività ricadenti in tutto il territorio cittadino :

1. Sodalizi sportivi che risultino formalmente affiliati agli Enti e/o alle Federazioni Sportive di riferimento, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni operanti nel campo sociale e sportivo per il recupero dei minori, cooperative sociali che promuovano attività sportive, oratori parrocchiali, tutti con sede legale e attività ricadenti nel territorio della II Municipalità;
2. Anzianità acquisita da parte dei sodalizi sportivi e/o degli organismi di cui al punto 1 nella gestione di impianti sportivi comunali;
3. Anzianità di costituzione dei sodalizi sportivi e/o degli organismi di cui al punto 1 ricadenti come sede ed attività nel territorio della II Municipalità .
4. Iscrizione alla consulta Municipale delle Associazioni e periodo di iscrizione ;
5. Curriculum del sodalizio in materia di iniziative e progetti di promozione sportiva realizzati per le fasce di età fino a 14 anni;
6. Realizzazione di progetti finanziati dal Comune di Napoli o in partenariato con esso;
7. Realizzazione di progetti e iniziative di interesse della II Municipalità.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti dal n. 1 al n. 7 sia superiore alla materiale disponibilità oraria della struttura, si procederà ad un sorteggio pubblico.

Analogamente nel caso in cui le richieste di specifici turni orari siano superiori alla materiale disponibilità, in assenza di un eventuale accordo fra i soggetti interessati, si procederà ad un sorteggio pubblico.

Le società sportive che hanno in concessione dal Comune di Napoli impianti sportivi nel territorio della Municipalità possono utilizzare gli impianti sportivi della II Municipalità per attività sportive equipollenti a quelle svolte nell'impianto sportivo in concessione solo negli spazi orari non utilizzati da altre società sportive. Ulteriori spazi orari rimasti disponibili potranno essere assegnati a società sportive non aventi sede nel territorio municipale, in regola con i requisiti e soddisfatte le richieste delle società prioritarie.

A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle società, associazioni e sodalizi che gestiscono un Settore Giovanile, che svolgono attività sportiva nel territorio municipale da un maggior numero di anni, che hanno assicurato un comportamento esemplare, sia nell'espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti, per le attrezzature sportive, per gli arredi, applicazione di quote associative accessibili) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione o dei contributi forfettari.

In caso di ulteriori richieste presentate oltre i termini di cui all'art. 5 , laddove siano disponibili spazi ed orari non concessi, si procederà all'assegnazione in favore degli eventuali richiedenti entro il 10 ottobre di ogni anno previa istruttoria delle istanze secondo le modalità stabilite agli artt. 6,7,8 e 9 del presente regolamento.

Per gli anni successivi a quello della prima assegnazione effettuata ai sensi del presente regolamento, non saranno accolte le istanze di soggetti richiedenti che nel primo anno di assegnazione, ancorchè concessionari dell'impianto sportivo, non abbiano avviato nei tempi indicati nell'atto di impegno l'attività addestrativa.

Art. 10

Tariffe

Per quanto attiene alle tariffe da applicare per le autorizzazioni rilasciate alle società sportive, associazioni etc. negli impianti a rilevanza municipale valgono le seguenti modalità di pagamento:

1. rimborso forfettario di cui alla delibera di G.M. n. 161 del 4.02.1998.

Con l'atto citato l'Amministrazione Comunale ha inteso prevedere l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti terzi per favorire la pratica sportiva stabilendo un rimborso forfettario di €2.60 per ogni ora di utilizzo, in funzione di ipotesi di costi di gestione determinati dai consumi delle utenze e personale addetto; nella premessa di detta deliberazione è citato l'art. 89

del D.Lgs 297/94 che, nel considerare l'edificio scolastico come una struttura che garantisca a tutti gli studenti di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative tale da consentire la fruibilità dei servizi scolastici anche da parte della comunità, intende favorire l'educazione anche attraverso la pratica sportiva, con la concessione alle comunità medesime e alle associazioni sportive delle palestre ubicate negli edifici scolastici di proprietà degli enti locali.

In considerazione del perseguimento di finalità sociali il servizio reso deve ritenersi incluso tra quelli istituzionali dell'Amministrazione Comunale, per cui sono applicabili, in analogia con quanto stabilito per le palestre scolastiche, anche alle palestre degli impianti a rilevanza municipale le suddette tariffe orarie.

Tanto premesso, ritenuto che la suddetta tariffa debba essere comunque adeguata alle mutate esigenze della Municipalità e all'incremento dei costi di gestione e delle utenze nonché del personale ivi impiegato, si stabilisce un rimborso forfettario orario di €3,10 IVA compresa.

2. servizio a domanda individuale

La normativa attuale prevede che le tariffe da applicare per il recupero dei costi di gestione sono determinate dalle incidenze economiche riferite al personale addetto, agli interventi di manutenzione ordinaria, alle utenze varie, alle operazioni di giardinaggio, pulizia, allestimenti tecnico-sportivi.

Le suddette tariffe sono applicabili a quegli impianti a rilevanza municipale che presentano caratteristiche particolari, quali l'estensione in superficie, il numero delle attività praticabili, il requisito dell'omologazione per la disputa di campionati, le dimensioni dei servizi annessi, la capacità ricettiva di pubblico.

La II Municipalità si riserva di proporre all'Amministrazione Comunale l'incremento delle tariffe vigenti che siano ritenute inadeguate rispetto alle caratteristiche dell'impianto, conformemente a quelle già applicate ad impianti simili.

Art. 11

Modalità di pagamento

Una volta verificati il possesso dei requisiti e la capienza delle ore disponibili, tenuto conto dei criteri di priorità, la concessione sarà attuativa previa esibizione del pagamento del rimborso forfettario (o della tariffa) che deve essere effettuato tramite versamento **di c/c postale sul numero 56926546, intestato al Comune di Napoli con causale: "Contributo forfettario per Concessione in uso impianto sportivo "Villagiochiamo" Via Cosenz n. 59.**

Per i concessionari che utilizzano gli impianti per l'intera stagione addestrativa e/o agonistica il pagamento deve essere effettuato in rate mensili, entro il giorno 5 del mese successivo, in ragione delle ore mensili assegnate; per ogni eventuale ritardo nei pagamenti i concessionari dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale sulla mensilità seguente gli interessi di mora previsti dal Servizio di Tesoreria Comunale.

Per i Concessionari che utilizzano gli impianti per manifestazioni occasionali e per le gare di campionato, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente; in mancanza, non sarà rilasciata la relativa autorizzazione alla manifestazione.

Per le attività addestrative il pagamento del rimborso forfettario orario dovrà essere effettuato dai concessionari anche per i turni orari programmati e assegnati, ma non svolti.

Art. 12

Attività agonistiche straordinarie

Alle Associazioni e/o Società sportive impegnate in attività agonistiche di rilievo, gli impianti possono essere concessi sia per gli allenamenti sia per gare di campionato (in caso di omologazione della struttura) compatibilmente con gli orari e le date delle attività ordinarie già autorizzate ai soggetti di cui agli artt. 2 e 5. Le relative autorizzazioni sono disciplinate dagli artt. 6,7,8 e 9 del presente regolamento.

Art. 13

Categorie privilegiate

Ferme restando le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale nonché la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in essa indicata, ivi

compreso i rimborsi forfettari di cui deliberazione di G.C. n. 161/98, possono essere applicate tariffe agevolate, anche a costo zero, in favore di quelle associazioni senza scopo di lucro insistenti sul territorio, la cui maggioranza degli iscritti è composta da soggetti diversamente abili e di quelle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali, culturali e sportive, per cui gli iscritti non paghino la retta per l'attività sportiva. In qualsiasi caso l'aggiudicatario dello spazio è tenuto a presentare la documentazione relativa alla copertura assicurativa e, nel caso delle onlus, presentare copia del verbale dell'assemblea dei soci, nel quale è stabilita la quota associativa attuale.

L'utilizzo degli impianti a rilevanza municipale potrà essere accordato, a titolo gratuito, alle Scuole dell'obbligo e superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporne, sempre che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani, nonché agli atleti di cui al penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento, che svolgono attività agonistica nelle varie discipline ed i cui nominativi saranno indicati dalle Federazioni con l'approvazione del CONI.

Art. 14

Modalità di utilizzo degli impianti

Il sodalizio sportivo autorizzato all'utilizzo degli impianti è tenuto a liberare il campo e gli spogliatoi da ogni attrezzo alla conclusione dell'orario di attività assegnato. Ad esso verranno addebitati tutti gli eventuali danni arrecati alla struttura durante il periodo d'uso.

Nel corso delle attività addestrative gli atleti dovranno sempre essere sorvegliati da un Allenatore munito di idoneo tesserino federale o di Diploma di Scienze Motorie o titolo equipollente e il cui nominativo dovrà essere comunicato al responsabile dell'impianto.

Per gli spazi interni e per il campo polivalente di basket/calciotto della struttura denominata "Villagiochiamo", gli allievi non possono superare il numero complessivo di 50 unità presenti contemporaneamente.

Tale numero viene riportato sull'atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale del sodalizio sportivo autorizzato.

Art. 15

Doveri del concessionario

I concessionari che utilizzano gli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà comunale.

La II Municipalità consente ai concessionari e/o utenti l'uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano. Il responsabile dell'impianto, prima di ogni manifestazione e all'atto della consegna della struttura, provvederà con tecnici della Municipalità a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dall'utente, attestante lo stato dei luoghi. Il giorno successivo alla manifestazione sarà effettuato sopralluogo tecnico, in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione di eventuali danni arrecati all'impianto. L'utente si impegna, nel termine massimo di gg. 5, al ripristino e/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora l'utente risulti inadempiente nei termini previsti, la Municipalità provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno.

Ai Concessionari è fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale. Tuttavia gli è consentito, laddove vi è la disponibilità in termini di spazi ed esclusivamente nelle ore di concessione, di fornire informazioni all'utenza.

I Concessionari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di utilizzo dell'impianto in concessione, un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai Concessionari è fatto divieto di utilizzare gli impianti sportivi come luogo di vendita e commercializzazione di attrezzature e abbigliamento sportivi in favore dei soci"

Art. 16

Divieto di sub-concessione

I Concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' vietata, pertanto, la sub-concessione, pena la decadenza

della concessione. Il relativo controllo è demandato al Responsabile dell'impianto.

Art. 17

Accesso agli impianti

Indipendentemente dall'osservanza di quanto sopra riportato, non sarà consentito l'accesso all'impianto:

- a) agli Atleti o iscritti a Società ed Associazioni se non accompagnati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore;
- b) agli studenti, nei periodi e nelle fasce orarie di cui agli artt. 5 e 9, se non accompagnati da almeno un docente o da personale ausiliario della scuola, appositamente incaricati dal Direttore Didattico o dal Preside.

Tutti gli atleti, ogni qualvolta utilizzano l'impianto sportivo, devono consegnare al personale comunale addetto la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Società di appartenenza, vidimata dal responsabile dell'impianto. La tessera verrà riconsegnata all'uscita. Il responsabile dell'impianto curerà l'osservanza da parte delle concessionarie di quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 18

Quote di iscrizione e rette

Tenuto conto che le tariffe degli impianti sportivi sono state formulate per offrire all'utenza un servizio sociale, le Società concessionarie sono obbligate a praticare per i loro iscritti quote di iscrizione accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti.

Le Società concessionarie dovranno provvedere, per ciascuna fascia di utenza, affinché un numero di allievi, in misura non inferiore al 15% degli iscritti, con provate difficoltà economiche, accertate dal Servizio Sociale competente per territorio, partecipi gratuitamente alle attività sportive.

Il Servizio Attività Culturali, Sportive e del Tempo Libero e il Servizio Assistenza provvederanno a verificare l'applicazione di tale norma.

Tutte le quote di iscrizione e rette mensili praticate dovranno essere consegnate al responsabile dell'impianto che, oltre a custodirle, dovrà a propria cura esporle in un posto dell'impianto ben visibile al pubblico.

Art. 19

Risarcimento danni

I Concessionari degli impianti, quali le Società, le Associazioni, ecc., ivi compresi gli assegnatari per le manifestazioni occasionali, rispondono in solido verso la II Municipalità per eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi, accessori ed arredi, etc.. Il relativo controllo è demandato al responsabile dell'impianto. Entro 5 giorni, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi; nel caso contrario, la Municipalità provvederà in danno. L'importo dovuto per l'esecuzione di tali lavori dovrà essere corrisposto sulla mensilità seguente all'esecuzione dei lavori. L'importo dei danni causati durante le manifestazioni occasionali dovrà essere corrisposto a seguito di specifica comunicazione del competente Servizio. I Concessionari rispondono, inoltre, nei confronti della Municipalità per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dagli stessi organizzate.

I Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata e indenne la Municipalità da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero comunque essere arrecati a persone o cose, in dipendenza o in connessione alla concessione in uso dell'impianto. Le Società, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, ecc., rispondono direttamente e in proprio, sia in caso di danni all'immobile o alle attrezzature, sia in caso di eventuali incidenti o danni a persone che frequentano gli impianti durante le ore in concessione, rimanendo la Municipalità completamente estranea a ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 20

Copertura assicurativa

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con esclusione di ogni responsabilità a carico della Municipalità e dell'Amministrazione Comunale.

La Società, l'Ente, l'Associazione etc. ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità di qualsiasi natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire. Il Concessionario stesso sarà tenuto a produrre, all'atto della concessione, copia della polizza sottoscritta, ovvero a rimettere specifica dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

Art. 21

Installazione di impianti ed attrezzature

Per gli incontri e le manifestazioni che richiedono l'installazione di determinati impianti o attrezzi, quali materassini per Judò, Ju-Jitsu e Karatè, pedane per la Scherma, tappeti ed attrezzi per la Ginnastica etc., la Società concessionaria deve provvedere a sua cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie, previa autorizzazione del competente Servizio Municipale. I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

Art. 22

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

I soggetti concessionari o gli atleti che depositano anche temporaneamente attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive nei locali dell'impianto, lo faranno a proprio rischio e pericolo.

Per tale motivo la Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti dovuti all'imperizia o alla disattenzione dei suddetti.

Art. 23

Manutenzione degli impianti e nomina del responsabile comunale

La concessione degli impianti, delle attrezzature e degli accessori si intende effettuata nello stato di fatto di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano. La Municipalità è obbligata ad effettuare una adeguata manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

La Municipalità si impegna altresì ad assicurare in ogni impianto un punto di Pronto Soccorso. Con provvedimento del Direttore della II Municipalità è individuato un responsabile per turno di lavoro della struttura sportiva fra i dipendenti comunali in servizio presso la municipalità. Il responsabile sarà tenuto al presidio della struttura e alla gestione amministrativa dell'impianto ivi compreso la raccolta delle quote di iscrizione e rette mensili eventualmente addebitate ai soci dei sodalizi concessionari. Egli sarà tenuto alla custodia e alla esposizione di tali rette o quote di iscrizione in un posto ben visibile dell'impianto sportivo.

Art. 24

Obblighi degli utenti

E' fatto obbligo agli utenti di:

- utilizzare le attrezzature e i servizi con la massima diligenza;
- indossare indumenti che non offendano il pudore;
- indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto.

E' vietato introdurre animali nell'impianto. E' vietato l'accesso agli automezzi, motocicli, qualsiasi altro veicolo se non preventivamente autorizzati dal Servizio Attività Culturali, sportive e del Tempo Libero.

Il personale comunale addetto all'impianto, sentito il Responsabile di turno, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque abbia un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o delle attività sportive che vi si svolgono.

Art. 25

Risoluzione del rapporto di concessione ed eventuale subentro

Il Concessionario può richiedere il recesso anticipato del rapporto di concessione, comunicando alla Municipalità un preavviso di almeno 1 mese.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto ancora prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione nei casi in cui si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Nei casi di revoca o risoluzione anticipata del rapporto di concessione, al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto, la Municipalità può concedere in uso gli spazi risultati disponibili ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 26

Osservanza del regolamento

I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e a fare attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente Regolamento, nonché alle norme vigenti per allenamenti, attività addestrative, manifestazioni sportive etc..

Art. 27

Manifestazioni non sportive e/o di carattere eccezionale

Per l'utilizzo degli impianti per manifestazioni non sportive o per eventi eccezionali ed occasionali, le richieste devono essere indirizzate al Direttore della Municipalità e al Presidente della II Municipalità almeno 20 giorni prima della data prescelta, al fine di consentire al Presidente di interessare le Commissioni competenti e darne comunicazione al Consiglio. Le istanze dovranno essere corredate da un programma dettagliato della manifestazione e dell'attività da svolgere.

Il Presidente, sentito il Consiglio, esprimerà un parere con il quale, se favorevole, demanderà al Servizio Attività Culturali, Sportive e del Tempo Libero il prosieguo dell'iter amministrativo. In tal caso, la documentazione da trasmettere successivamente al suddetto Servizio dovrà essere la seguente:

- atto costitutivo della Società o Associazione in copia autenticata;
- statuto della Società o associazione in copia autenticata;
- certificato antimafia del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla certificazione antimafia e alla insussistenza di procedimenti o provvedimenti penali;
- partita IVA.

In caso di manifestazione che preveda l'uso del campo polivalente, il soggetto autorizzato dovrà presentare un adeguato progetto teso alla realizzazione delle opportune opere provvisorie occorrenti al fine di consentire l'accesso degli spettatori sulla superficie del campo.

I soggetti autorizzati per tali eventi, relativamente alla cura e al mantenimento delle strutture e degli spazi in concessione, sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi e impegni previsti per le Associazioni e/o Società che svolgono le attività ordinarie.

E' fatto obbligo ai soggetti organizzatori (compreso Enti e/o strutture pubbliche) di assicurare un presidio sanitario durante lo svolgimento delle manifestazioni.

La richiesta non è da ritenersi vincolante per la Municipalità e dovrà essere compatibile con il calendario delle attività sportive cui è destinato l'impianto. In ogni caso lo svolgimento della manifestazione straordinaria e/o eccezionale, se autorizzata, comporterà l'interruzione delle attività sportive delle Associazioni e/o delle Società concessionarie previa regolare e tempestiva comunicazione da parte del Servizio competente e senza possibilità di rivalsa di queste ultime nei confronti della Municipalità.

Per le manifestazioni che la Municipalità riterrà autorizzare, il Servizio Attività Culturali, Sportive e del Tempo Libero provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento dell'istanza. Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della sopraccitata nota, la concessionaria dovrà sottoscrivere per accettazione il relativo atto di impegno, previa corresponsione dell'importo dovuto secondo le tariffe vigenti, nonché depositare una cauzione a favore del Comune di Napoli, a copertura del minimo garantito previsto per l'utilizzo dell'intero impianto e a garanzia di eventuali danni.

Il mancato adempimento di quanto sopra previsto, comporterà automaticamente la decadenza della richiesta.

In nessun caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il programma esibito all'atto dell'istanza potrà subire variazioni né si potrà richiedere disdetta della manifestazione. Di conseguenza, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, il Comune di Napoli provvederà ad introitare la somma

depositata a garanzia.

Per le manifestazioni i richiedenti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, dovranno sottoscrivere per accettazione il relativo atto d'impegno osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute. Per le manifestazioni organizzate direttamente dalla stessa Municipalità e/o da altri Enti pubblici le attività addestrative saranno temporaneamente sospese.

I soggetti richiedenti che dispongono di personale dipendente sono tenuti altresì a fornire le seguenti informazioni:

- CCNL applicato a tale personale;
- Codice Ditta INAIL;
- Matricola Azienda INPS.

Art. 28

Vigilanza e controllo

Il personale comunale incaricato al presidio dell'impianto sportivo provvede, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull'uso dell'impianto stesso, delle attrezzature e degli accessori, nonché al controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in materia. Le eventuali violazioni e/o inadempimenti rilevati nel corso delle attività addestrative o nel corso delle singole manifestazioni dovranno essere opportunamente segnalati al competente Servizio municipale per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Art 29

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia e il regolamento d'uso degli impianti sportivi Comunali approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 280 del 23.09.1997.

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 30

Norma transitoria

Il presente regolamento è sottoposto a verifica dopo un anno dalla sua entrata in vigore.

Eventuali attività in corso di svolgimento alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento sono comunque disciplinate dal regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 280 del 23 settembre 1997.

Fatte salve le attività in corso di svolgimento, laddove l'entrata in vigore del presente regolamento non ricada in una data antecedente al 30 marzo dell'anno di riferimento, allo scopo di garantire l'assegnazione degli impianti in coincidenza all'avvio dell'anno scolastico, in fase di prima applicazione del presente regolamento l'avviso potrà essere pubblicato in una data successiva al 30 marzo e con scadenza comunque utile all'acquisizione delle istanze e al rilascio delle concessioni

Il Dirigente del Servizio Il Presidente della II Municipalità

Attività Culturale , sportive

e del tempo libero. Alberto Patruno

Del Gaudio Pasquale